

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Sono ammissibili all'aiuto previsto all'articolo 3, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 3763/91 i prodotti impiegati per l'alimentazione degli animali di cui il dipartimento della Guiana si è approvvigionato nel periodo dal 1° luglio 1994 al 30 aprile 1996, limitatamente ai seguenti quantitativi:

- a) 6 692,36 tonnellate per i prodotti di cui ai codici NC 2309 90 31, 2309 90 41 e 2309 90 51;
- b) 56,70 tonnellate per i prodotti di cui ai codici NC 2309 90 33, 2309 90 43 e 2309 90 53.

*Articolo 2*

- 1. L'importo degli aiuti per la fornitura degli alimenti per animali di cui all'articolo 1, fabbricati a partire da

cereali trasformati nel resto della Comunità, è pari alla restituzione all'esportazione in vigore per tali prodotti il giorno dell'effettiva consegna alla Guiana, maggiorato di 20 ECU/tonnellata.

- 2. A richiesta degli operatori, le competenti autorità francesi versano l'aiuto limitatamente ai quantitativi indicati all'articolo 1 per i quali sia fornita la prova, con loro soddisfazione, dell'avvenuta consegna nel dipartimento della Guiana e del trasferimento, in via conservativa, sul prezzo di vendita, di un importo equivalente all'aiuto.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*